

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1059

“Servizio Emergenza Urgenza 118. Modifiche e linee guida per l’affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia – Revoca della Dgr n.1171/2017”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del funzionario istruttore e confermate dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce.

Visto:

- la DGR n. 1479/2011 “Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118” con la quale veniva rimodulato lo schema di convenzione tra le AA.SS.LL e le Associazioni di volontariato, già adottato con DGR n. 1171/2008, per la fornitura di mezzi di soccorso idonei ad assicurare le postazioni territoriali del Servizio di Emergenza Sanitaria, per far fronte alle esigenze organizzative e di gestione sia a livello Aziendale che Regionale;
- la DGR n. 1788/2011 “Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118” RETTIFICA ED INTEGRAZIONE, con la quale venivano rettificati alcuni refusi relativi agli allegati A1 e B1 della DGR 1479/2011.
- l’allegato “C” della DGR 1479/2011 con il quale veniva identificata la procedura di Selezione per individuare le Associazioni di Volontariato a cui affidare le postazioni relative al Servizio di Emergenza urgenza 118.
- la DGR n.1171/2017 del 18.07.2017, con la quale veniva annullato quanto stabilito dall’allegato C della DGR 1479/2011, poiché non perfettamente allineato con la normativa in vigore, relativo all’affidamento dei Servizi per l’Emergenza Urgenza 118; veniva stabilito che ogni ASL doveva attenersi, nel selezionare i soggetti gestori delle postazioni SEU118, alle procedure previste dalla sezione IV D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), temperando l’esigenza di valorizzazione della professionalità ed esperienza delle Associazioni di Volontariato partecipanti con quelle di trasparenza ed apertura del sistema a soggetti in possesso delle caratteristiche richieste; veniva fissata in un anno la durata delle convenzioni affidate in conformità alle procedure di cui all’art. 143 D.lgs. 50/2016, nelle more della pubblicazione delle linee guida di affidamento e gestione delle postazioni SEU118 Puglia.

Considerato

- che tale deliberazione risultava pienamente aderente al dettato normativo allora vigente così come delineato dal codice dei contratti in cui è previsto che *“i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”* non possano essere oggetto di esclusione dall’obbligo di gara, come statuito dall’art. 17 del d.lgs. 50/2016;

Atteso che:

- l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, il Comitato Regionale Anpas Puglia e l’Associazione di Pubblica Assistenza Mottola Soccorso, con ricorso del 01.09.2017 innanzi al Tar Puglia Lecce, richiedevano l’annullamento del bando di gara indetto dalla Asl di Taranto per l’affidamento del servizio annuale di trasporto infermi e della deliberazione della Giunta regionale 1171 del 18/07/2017 di modifica e fissazione delle linee guida transitorie per l’affidamento e gestione di postazione del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia;
- con sentenza n.32/2018, depositata in data 12/01/2018, il Tar Lecce, definitivamente pronunciando sul punto, annullava i provvedimenti impugnati, ritenendo gli stessi in contrasto, tra l’altro, con il dettato dell’art.57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in vigore dal 3 agosto 2017, e intervenuto dunque in data successiva a quella di adozione della DGR 1171/2017, che, nello stabilire che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, induce a ritenere, ad avviso del giudice amministrativo, *“ormai codificato il principio dell’affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza”*;
- occorre pertanto adeguare la disciplina che regola l’affidamento delle postazioni per il servizio emergenza urgenza alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, ed in particolare all’art.57, attribuendo priorità

all'affidamento in convenzione alle associazioni di volontariato, *“iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’art.41, comma 2 ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente”*, il tutto *“in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”*;

- le convenzioni, pertanto, non potranno essere concesse in affidamento mediante i criteri previsti dalla dgr 1171 del 2017, che non risultano più coerenti con la normativa in materia di affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza, dovendo le norme contenute nel Codice degli Appalti essere lette alla luce degli artt. 56-57 del Codice del Terzo Settore, con conseguente superamento dell’obbligo della gara per l’attribuzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza - urgenza nel territorio regionale, pur nel necessario perseguimento degli obiettivi di solidarietà, nonché in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, oltre che nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;
- è allo studio degli Uffici regionali la riforma dei servizi di emergenza -urgenza, con nascita di un’Azienda/ Agenzia con il conseguente passaggio alle dipendenze della stessa di tutto il personale utilizzato nei diversi momenti dell’allarme e della risposta all’emergenza sanitaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone, nelle more del completamento della riforma dei servizi di emergenza- urgenza:

1. di dare attuazione, per la parte che qui viene in rilievo, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che, in tema di servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, all’art.57, ha espressamente previsto la facoltà di affidare, in via prioritaria, il servizio in convenzione alle organizzazioni di volontariato che possiedono determinati requisiti;
2. di stabilire che, nelle more che la Regione dia piena esecuzione agli artt. 56 e 57 del Codice, *“i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all’art.41, comma 2 ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l’affidamento garantisca l’espletamento del servizio di interesse generale in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica e adeguatezza nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”*.
3. di stabilire, pertanto, che ogni ASL o Amministrazione pubblica committente, al fine della individuazione dei soggetti gestori delle postazioni SEU 118, potrà ricorrere a modalità di affidamento alternative alle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato, solo fornendo adeguata motivazione, vale a dire dimostrando, come richiesto dalla nuova normativa nazionale che la procedura adottata garantisca:
 - il perseguimento degli obiettivi di solidarietà,
 - condizioni di efficienza economica e adeguatezza,
 - il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
4. di stabilire che, in caso di affidamento in convenzione, sempre nelle more della piena attuazione delle prescrizioni riportate dall’art.56, *“l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alla medesima”*.
Sarà cura delle Amministrazioni committenti garantire il pieno rispetto di quanto previsto a tale riguardo dall’art.56, comma 3.
5. di stabilire che le convenzioni relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con la precedente disciplina ed attualmente in essere rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza e che, in caso di rinnovo della convenzione, il rapporto si risolve di diritto decorsi 60 giorni dalla piena attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4, lett. K.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di revocare la D.g.r. n.1171/2017;
2. di dare attuazione, per la parte che qui viene in rilievo, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che, in tema di servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, all'art.57, ha espressamente previsto la facoltà di affidare, in via prioritaria, il servizio in convenzione alle organizzazioni di volontariato che possiedono determinati requisiti;
3. di stabilire che, nelle more che la Regione dia piena esecuzione agli artt. 56 e 57 del Codice, *"i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'art.41, comma 2 ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale in un sistema di effettiva contribuzione ad una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà in condizioni di efficienza economica e adeguatezza nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione"*;
4. di stabilire, pertanto, che ogni ASL o Amministrazione pubblica committente, al fine della individuazione dei soggetti gestori delle postazioni SEU 118, potrà ricorrere a modalità di affidamento alternative alle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato, solo fornendo adeguata motivazione, vale a dire dimostrando, come richiesto dalla nuova normativa nazionale, che la procedura adottata garantisce:
 - il perseguimento degli obiettivi di solidarietà,
 - condizioni di efficienza economica e adeguatezza,
 - il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
5. di stabilire che, in caso di affidamento in convenzione, sempre nelle more della piena attuazione delle prescrizioni riportate dall'art.56, *"l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alla medesima"*.
Sarà cura delle Amministrazioni committenti garantire il pieno rispetto di quanto previsto a tale riguardo dall'art.56, comma 3.
6. di stabilire che le convenzioni relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con la precedente disciplina ed attualmente in essere rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza e che, in caso di

rinnovo della convenzione, il rapporto si risolve di diritto decorsi 60 giorni dalla piena attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1063

Art.13 comma 1, L.R. 20/99 e art.27 comma 3, L.R. n.27/1995. Alienazione beni immobili Riforma Fondiaria mediante asta pubblica.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con **L.R. n. 20/1999** sono state dettate disposizioni in materia di dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l'altro, all'art. 13, comma 1, che « *i terreni i fabbricati, e le opere di riforma fondiaria non idonee a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o, in parte in zone tipizzate a verde agricolo, o comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Agenzia del Territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.*»
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 232 del 28 febbraio 2017 è stata autorizzata la vendita con procedura concorsuale di gara pubblica di beni immobili ex Riforma Fondiaria, già dichiarati non fruibili per esigenze regionali con deliberazioni di Giunta Regionale 1965/2012 e 2643/2012;
- con Atto Dirigenziale n. 155 del 28 marzo 2017 è stata indetta l'asta pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 L.R. 20/99 e della L.R. 27/1995, con le modalità delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta, determinato sulla base del rapporto di stima dell'Agenzia del Territorio e aggiornato secondo gli indici ISTAT;
- la gara pubblica è stata espletata il 12/01/2018 con esito di aggiudicazione provvisoria dei lotti nn. 12 e 15 di al richiamato Atto Dirigenziale n. 155/2017, mentre non sono state presentate altre offerte e di conseguenza non sono stati aggiudicati i lotti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-16-17-18 e 19;

CONSIDERATO che i lotti per i quali non sono pervenute offerte segrete sono stati già oggetto di ben 2 procedure concorsuali di asta pubblica, tutte, andate deserte;

PRESO ATTO delle persistenti difficoltà economiche che interessano sia il mercato marmifero sia il mercato agricolo, si ritiene di poter disporre un ulteriore bando pubblico riducendo del 10% il prezzo base d'asta, fissato con la citata DGR n. 232/2017, conformemente al disposto del comma 3, dell'art. 27, della Legge Regionale 26 Aprile 1995, n. 27;

VALUTATA, quindi, l'opportunità di dover ridurre del 10% il prezzo base d'asta, si rideterminano al ribasso i prezzi dei singoli lotti riportatati nell'elenco, che quale allegato A) si unisce al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

RILEVATO che gli adempimenti di cui all'art. 13 comma 2 della L.R. 20/99 e ss.mm.ii. sono stati già espletati con le deliberazioni di Giunta n. 1965/2012 e n. 2643/2012;

PRECISATO che in caso di aggiudicazione dei beni di cui al citato elenco, tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti risultati aggiudicatari, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera K), della Legge regionale 7/97 e dell'art. 13, comma 1, della L.R. 20/99 e dell'art. 27 comma 3 della L.R. 27/1995, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e **Riforma Fondiaria** e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;
- **di autorizzare**, il ribasso del 10% sul prezzo base d'asta, conformemente al dettato regionale di cui all'art. 27 comma 3 della L.R. n.27/1995;
- **di disporre**, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. n. 20/99, l'alienazione dei citati beni immobili mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica con offerte segrete in aumento sui corrispondenti prezzi base rideterminati al ribasso del 10%, riportati nell'allegato A), unito al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;
- **di stabilire**, che la vendita di tutti i beni immobili avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con spese notarili di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant'altro necessario per la stipula degli atti a totale carico dell'acquirente e con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA														
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALI E ORGANIZZAZIONE														
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO														
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDARIA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Agro e località	descrizione immobile	foglio	particelle	superficie catastale	Categoria catastale	Epoca di costruzioni	Stima Agenzia Territorio	Protocollo e data	Coeff. rivalut. ISTAT	Prezzo base d'asta 2° incanto	Prezzo base ridotto del 10%	Prov. autorizzazione Giunta		
COMUNE DI APRICENA														
1	Apricena - San Sabino	Terreno di natura rocciosa	10	277 (ex 60)	Ha.01.83.43		€ 31.183,10	n.12923/4/08 28.08.2008	1,088	€ 33.927,21	€ 30.534,49	DGR1965/2012		
2	Apricena - San Sabino	Terreno di natura rocciosa	10	231-234 (ex 60)	Ha.00.79.65		€ 12.744,00	n.13398/05-25.05.2006	1,154	€ 14.706,58	€ 13.235,92	DGR1965/2012		
3	Apricena - San Sabino	Terreno di natura rocciosa	10	261-262-342-348-349	Ha.04.77.71		€ 76.432,00	n.2917-05.04.2011	1,046	€ 80.177,17	€ 72.159,45	DGR1965/2012		
4	Apricena - San Sabino	Terreno di natura rocciosa	10	521	Ha.02.67.62		€ 42.819,20	n.10605-14.12.2011	1,033	€ 44.232,23	€ 39.809,01	DGR1965/2012		
COMUNE DI CHIEUTI														
5	Chieuti - Bivento	Ex scuola rurale in pessimo stato di conservazione priva di impianti e infissi; rudere anteproprio	15	170	mq.305 ex scuola mq.465 rudere mq.2202 corte	cat.fab. Unità collabenti	Ente Urbano inizio '900	€ 43.054,00	n.17436/06-19.12.2006	1,149	€ 49.469,05	€ 44.522,14	DGR1965/2012	
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO														
7	Ascoli satriano Mezzanone	Fabbricato con annessa aia; pessimo stato di conservazione privo di impianti	112	5-263	superficie coperta mq. 403 pertinenza mq 297; aia asservita al fabbricato mq	Fabb. Rurale	inizio '900	€ 33.540,00	n.5860/09-21.01.2010	1,084	€ 36.357,36	€ 32.721,62	DGR1965/2012	
COMUNE DI BICCARI														
8	Biccari Berardinone Vecchio	Capannone, deposito, locale pesa e area di pertinenza; Stato di conservazione pessimo	7	450-96	Superficie coperta mq. 260- superficie scoperta mq.	Ente Urbano	1920	€ 32.200,00	n.761-01.02.2016	1,008	€ 32.457,60	€ 29.211,84	DGR2643/2012	
9	Biccari Berardinone Nuovo	Fabbricato ex ufficio postale; Stato di conservazione mediocre. Impianti fatiscenti non a norma	7	247	mq. 92 coperti	8/4	1957	€ 24.000,00	n. 9073 - 25.10.2011	1,037	€ 24.888,00	€ 22.399,20	DGR2643/2012	
COMUNE DI CAGNANO VARANO														
10	Cagnano Varano Isola Capoiale	Suolo Zona Isola Capoiale 2	1	2026	mq.2498		€ 25.000,00	n. 17335/05-25/07/2005	1,174	€ 29.350,00	€ 26.415,00	DGR2643/2012		
11	Cagnano Varano Isola Capoiale	Suolo Zona Isola Capoiale 2	1	1513	mp.531		€ 8.000,00	n. 17335/05-25/07/2005	1,174	€ 9.392,00	€ 8.452,80	DGR2643/2012		
COMUNE DI CERIGNOLA														
13	Cerignola Borgo liberta	Ex Spazio Aziendale; Discreto stato di conservazione, impianti fatiscenti	350/A	94 sub 2 e 3	Mq.83 c.a.	C/1	1956	€ 32.000,00	n. 13667/2010 24.10.2011	1,037	€ 33.184,00	€ 29.865,60	DGR1965/2012	
14	Cerignola Borgo Moschella	Fabbricato semi-crollato con portico ed area recintata di pertinenza	428	188	Mq.513 coperti portico mq.240 mq.1230	Fabbr. Rurale	1951	€ 33.199,00	n.18326/07-06.11.2007	1,123	€ 37.282,48	€ 33.554,23	DGR1965/2012	
16	Cerignola Borgo Moschella	Capannone privo di copertura con struttura metallica ed area pavimentata esterna	428	165	Mq. 576 coperti mq 578 scoperti	Fabbr. Rurale	1982	€ 24.600,00	n. 115660/03 08.08.2003	1,218	€ 29.962,80	€ 26.966,52	DGR1965/2012	
17	Cerignola Borgo Moschella	Ex Spazio aziendale; mediocre stato di conservazione, impianti fatiscenti	428	143	mq 76	terreno sem.vo	1956	€ 28.400,00	n.2914 05.04.2011	1,049	€ 29.791,60	€ 26.812,44	DGR1965/2012	
18	Cerignola Borgo Moschella	Suolo in adiacenza Stazione ferroviaria "Cerignola campagna"	146	66	ha. 00.17.84		€ 4.100,00	n.3655 24.10.2011	1,037	€ 4.251,70	€ 3.826,53	DGR1965/2012		
COMUNE DI FOGGIA														
19	Foggia Torre Guiducci (Villaggio Artigiani)	Suolo edificatorio in zona D/4 Aree per laboratori artigiani	76	385	Mq. 1164		€ 140.660,00	n.17009/07 27.12.2007	1,119	€ 157.398,54	€ 141.658,69	DGR1965/2012		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STRUTTURA
(Dr. Emilio Dario BOLOGNO)

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DI N. 1 FACCIANTE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Costanza MOREO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1064

Art.38 L.R. 19 giugno 1993, n.9 e art.12 L.R. 30 giugno 1999, n.20 e ss.mm.ii. Trasferimento, a titolo gratuito, di strade e opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP in favore del Comune di San Severo (FG).

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con la estinzione dell'ERSAP, avvenuta ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 9/93 , le funzioni relative sono svolte direttamente dalla Regione con le modalità indicate dalle diverse normative, ultima, in ordine di tempo, la L.R. n. 20/99 e ss. mm. ii.;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 2, della L.r. n. 9/93 - così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), della L. R. n. 13/94, la Giunta regionale dispone il trasferimento in favore dei Comuni e delle Province, ciascuno per le proprie competenze, delle strade e delle opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP;
- l'art. 12, comma 2 della legge regionale 20/99, dispone il trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla gestione, conformemente al disposto dell'art. 11, comma 4, della Legge 30 aprile 1976, n. 386;

RILEVATO che:

- che il Consiglio Comunale del Comune di San Severo con propria Deliberazione n. 304 del 30.04.1981, ha deliberato di acquisire al Demanio Comunale la rete viaria dell'ex ERSAP, inserendole nel piano delle strade comunali esterne all'abitato, approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 1195 del 10.11.1978;
- che con verbale del 10.12.2014, i rappresentanti delle due amministrazioni, per l'accertamento della effettiva "consistenza della rete viaria dell'ex ERSAP in Agro di San Severo", hanno definito nel dettaglio l'intero compendio delle strade interpoderali da trasferire, per una consistenza di ha. 49.68.89;
- che detta consistenza, a seguito di aggiornamento del piano inventariale dei beni immobili ex Riforma Fondiaria, quindi, comprensivo anche di tutte le opere di viabilità realizzate dall'ex Ersap, è stata ridefinita in Ha 49.01.10;

RITENUTO che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 20/99, occorre procedere al trasferimento delle strade rurali e delle opere di viabilità realizzate dell'ex Ersap e ancora nella titolarità del citato ente, riportate in dettaglio nell'allegato elenco A), in favore del Comune di San Severo (FG);
- il definitivo trasferimento avverrà per mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale, a valere quale titolo di proprietà;

PRECISATO che tutte le spese, imposte e tasse, connesse al trasferimento *de quo* saranno a totale carico del comune di San Severo, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/2001 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della comma 4,

lettera K), della legge regionale n. 7/97 e tenuto conto dell'art. 38, comma 2, della L.R. n. 9/93 e dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 20/99, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;
- di procedere, ai sensi dell'art. 38, comma 2, della L.R. n. 9/93 e dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 20/99, al trasferimento a titolo gratuito delle strade e delle opere di viabilità pubblica ancora nella titolarità dell'ex ERSAP in favore del Comune di San Severo (Fg), individuate catastalmente nell'allegato elenco A), che si rende parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di dare atto che il trasferimento definitivo delle strade e opere di viabilità pubblica, a valere quale titolo di proprietà, avverrà a mezzo di Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- di stabilire che il trasferimento dei suddetti cespiti regionali avvenga a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con spese imposte e tasse, che ne derivano poste a totale carico del comune di San Severo con esonero dell'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Elenco strade rurali e opere di viabilità pubblica realizzate dall'ex ERSAP, da trasferire al Comune di San Severo, ai sensi dell'art. 38 L.R. n. 9/93 e art. 12 L.R. 20/99.

ALLEGATO A)

Comune	Località	F°	P.IIa	Porz. Sub.	SUPERFICI E (in mq.)	HA	ARE	CA	Totale sup.	R.D.	R.A.
SAN SEVERO	BASTIOLA	130	73	-	6260	0	62	60	0,6260	€ 45,26	€ 21,01
SAN SEVERO	BASTIOLA	133	60	-	7930	0	79	30	0,7930	€ 57,30	€ 26,62
SAN SEVERO	BRANCIA	48	13	-	4370	0	43	70	0,4370	€ 24,83	€ 13,54
SAN SEVERO	BRANCIA	48	51	-	3405	0	34	05	0,3405	€ 19,34	€ 10,55
SAN SEVERO	BRANCIA	48	154	-	4970	0	49	70	0,4970	€ 10,27	€ 6,42
SAN SEVERO	BRANCIA	48	158	-	2400	0	24	00	0,2400	€ 4,96	€ 3,10
SAN SEVERO	BRANCIA	48	160	-	1016	0	10	16	0,1016	€ 5,77	€ 3,15
SAN SEVERO	BRANCIA	48	163	-	990	0	09	90	0,0990	€ 5,62	€ 3,07
SAN SEVERO	BRANCIA	48	170	-	12620	1	26	20	1,2620	€ 71,69	€ 39,11
SAN SEVERO	BRANCIA	48	179	-	800	0	08	00	0,0800	€ 4,54	€ 2,48
SAN SEVERO	BRANCIA	48	184	-	60	0	00	60	0,0060	€ 0,12	€ 0,08
SAN SEVERO	BRANCIA	48	191	-	80	0	00	80	0,0080	€ 0,17	€ 0,10
SAN SEVERO	BRANCIA	48	196	-	6768	0	67	68	0,6768	€ 38,51	€ 21,00
SAN SEVERO	BRANCIA	48	201	-	300	0	03	00	0,0300	€ 1,70	€ 0,93
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	49	197	-	3860	0	38	60	0,3860	€ 21,93	€ 11,96
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	49	231	-	1400	0	14	00	0,1400	€ 7,95	€ 4,36
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	49	232	-	100	0	01	00	0,0100	€ 0,57	€ 0,31
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	49	238	-	1800	0	18	00	0,1800	€ 10,23	€ 5,58
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	49	300	-	3070	0	30	70	0,3070	€ 17,44	€ 9,51
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	38	-	6238	0	62	38	0,6238	€ 35,44	€ 19,33
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	39	-	4702	0	47	02	0,4702	€ 26,71	€ 14,57
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	56	-	3456	0	34	56	0,3456	€ 7,14	€ 4,46
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	62	-	3568	0	35	68	0,3568	€ 7,37	€ 4,61
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	85	-	2920	0	29	20	0,2920	€ 16,59	€ 9,05
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	86	-	8130	0	81	30	0,8130	€ 46,19	€ 25,19
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	88	-	15000	1	50	00	1,5000	€ 85,22	€ 46,49
SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	50	126	-	1630	0	16	30	0,1630	€ 9,26	€ 5,05
SAN SEVERO	CASONE VENOLO	69	44	-	5925	0	59	25	0,5925	€ 33,66	€ 18,36

1

SAN SEVERO	CASONE VENOLO	70	182	-	11041	1	10	41	1,1041	€ 62,72	€ 34,21
SAN SEVERO	CASONE VENOLO	70	192	-	500	0	05	00	0,0500	€ 0,01	€ -
SAN SEVERO	CASONE VENOLO	70	207	-	335	0	03	35	0,0335	€ 3,30	€ 1,74
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	15	-	1764	0	17	64	0,1764	€ 10,02	€ 5,47
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	30	-	13669	1	36	69	1,3669	€ 59,27	€ 35,76
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	46	-	748	0	07	48	0,0748	€ 1,55	€ 0,97
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	50	-	1840	0	18	40	0,1840	€ 3,80	€ 2,38
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	53	-	220	0	02	20	0,0220	€ 0,45	€ 0,28
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	71	-	440	0	04	40	0,0440	€ 2,50	€ 1,36
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	86	-	630	0	06	30	0,0630	€ 1,30	€ 0,81
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	92	-	900	0	09	00	0,0900	€ 1,39	€ 0,60
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	96	-	310	0	03	10	0,0310	€ 0,48	€ 0,21
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	98	-	190	0	01	90	0,0190	€ 0,29	€ 0,13
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	102	-	910	0	09	10	0,0910	€ 1,41	€ 0,61
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	104	-	235	0	02	35	0,0235	€ 0,36	€ 0,16
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	214	-	325	0	03	25	0,0325	€ 1,85	€ 1,01
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	148	234	-	50	0	00	50	0,0050	€ 0,10	€ 0,06
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	40	-	760	0	07	60	0,0760	€ 4,32	€ 2,36
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	59	-	2940	0	29	40	0,2940	€ 4,56	€ 1,97
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	69	-	21980	2	19	80	2,1980	€ 124,86	€ 66,95
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	70	-	275	0	02	75	0,0275	€ 1,45	€ 0,79
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	71	-	640	0	06	40	0,0640	€ 3,64	€ 1,98
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	99	-	3040	0	30	40	0,3040	€ 17,27	€ 9,42
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	104	-	570	0	05	70	0,0570	€ 3,24	€ 1,77
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	107	-	4099	0	40	99	0,4099	€ 23,29	€ 12,70
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	135	-	3280	0	32	80	0,3280	€ 18,63	€ 10,16
SAN SEVERO	COLAVECCHIA	149	137	-	6360	0	63	60	0,6360	€ 36,13	€ 19,71
SAN SEVERO	DE FAZIO	93	278	-	230	0	02	30	0,0230	€ 1,31	€ 0,71
SAN SEVERO	DE FAZIO	93	284	-	180	0	01	80	0,0180	€ 1,02	€ 0,56
SAN SEVERO	DE FAZIO	93	288	-	2790	0	27	90	0,2790	€ 15,85	€ 8,65
SAN SEVERO	DE FAZIO	93	294	-	492	0	04	92	0,0492	€ 2,80	€ 1,52
SAN SEVERO	DE FAZIO	93	306	-	40	0	00	40	0,0040	€ 0,23	€ 0,12
SAN SEVERO	DE FAZIO	93	310	-	36	0	00	36	0,0036	€ 0,20	€ 0,12

SEVERO												
SAN SEVERO	DE FAZIO	93	316	-	1700	0	17	00	0,1700	€ 9,66	€ 5,27	
SAN SEVERO	FARALLA	106	26	-	635	0	06	35	0,0635	€ 2,62	€ 1,64	
SAN SEVERO	FARALLA	106	43	-	3049	0	30	49	0,3049	€ 12,60	€ 7,87	
SAN SEVERO	FARALLA	106	57	-	930	0	09	30	0,0930	€ 3,84	€ 2,40	
SAN SEVERO	FARALLA	106	60	-	96	0	00	96	0,0096	€ 0,12	€ 0,07	
SAN SEVERO	FARALLA	106	68	-	313	0	03	13	0,0313	€ 0,40	€ 0,24	
SAN SEVERO	FARALLA	106	95	-	804	0	08	04	0,0804	€ 3,32	€ 2,08	
SAN SEVERO	FARALLA	106	217	-	5008	0	50	08	0,5008	€ 20,69	€ 12,93	
SAN SEVERO	FARALLA	106	218	-	21	0	00	21	0,0021	€ 0,09	€ 0,05	
SAN SEVERO	FARALLA	107	32	-	330	0	03	30	0,0330	€ 1,36	€ 0,85	
SAN SEVERO	FARALLA	107	158	-	1180	0	11	80	0,1180	€ 6,70	€ 3,66	
SAN SEVERO	FINAMONTICCHIO	145	7	-	3500	0	35	00	0,3500	€ 19,88	€ 10,85	
SAN SEVERO	FINAMONTICCHIO	145	21	-	12860	1	28	60	1,2860	€ 73,06	€ 39,85	
SAN SEVERO	FINAMONTICCHIO	145	35	-	425	0	04	25	0,0425	€ 1,10	€ 0,66	
SAN SEVERO	FINAMONTICCHIO	145	45	-	2430	0	24	30	0,2430	€ 3,14	€ 1,88	
SAN SEVERO	FINAMONTICCHIO	145	87	-	50	0	00	50	0,0050	€ 0,28	€ 0,15	
SAN SEVERO	FINAMONTICCHIO	145	89	-	467	0	04	67	0,0467	€ 2,44	€ 1,34	
SAN SEVERO	FRANCESCHIELLO	3	43	-	3160	0	31	60	0,3160	€ 13,06	€ 8,16	
SAN SEVERO	FRANCESCHIELLO	3	46	-	1358	0	13	58	0,1358	€ 5,61	€ 3,51	
SAN SEVERO	INTENNA	116	41	-	78	0	00	78	0,0078	€ 0,44	€ 0,24	
SAN SEVERO	INTENNA	116	75	-	4030	0	40	30	0,4030	€ 22,89	€ 12,49	
SAN SEVERO	INTENNA	116	77	-	160	0	01	60	0,0160	€ 0,91	€ 0,50	
SAN SEVERO	INTENNA	116	79	-	2338	0	23	38	0,2338	€ 13,28	€ 7,24	
SAN SEVERO	INTENNA	116	80	-	682	0	06	82	0,0682	€ 3,87	€ 2,11	
SAN SEVERO	INTENNA	116	81	-	800	0	08	00	0,0800	€ 4,54	€ 2,48	
SAN SEVERO	INTENNA	116	82	-	1680	0	16	80	0,1680	€ 9,54	€ 5,21	
SAN SEVERO	INTENNA	116	90	-	2200	0	22	00	0,2200	€ 12,50	€ 6,82	
SAN SEVERO	INTENNA	137	26	-	2609	0	26	09	0,2609	€ 14,82	€ 8,08	
SAN SEVERO	LA MARCHESA	52	190	-	1889	0	18	89	0,1889	€ 10,73	€ 5,85	
SAN SEVERO	LA MARCHESA	52	198	-	830	0	08	30	0,0830	€ 4,72	€ 2,57	
SAN SEVERO	LA MARCHESA	69	49	-	1710	0	17	10	0,1710	€ 9,71	€ 5,30	
SAN SEVERO	LA MARCHESA	69	56	-	458	0	04	58	0,0458	€ 1,89	€ 1,18	

SAN SEVERO	LA MARCHESA	113	138	-	9030	0	90	30	0,9030	€ 51,30	€ 27,98
SAN SEVERO	LA MARCHESA	114	41	-	1150	0	11	50	0,1150	€ 6,53	€ 3,56
SAN SEVERO	LA MARCHESA	114	43	-	1010	0	10	10	0,1010	€ 5,74	€ 3,13
SAN SEVERO	LA MARCHESA	115	21	-	56970	5	69	70	5,6970	€323,65	€ 176,54
SAN SEVERO	LA MARCHESA	115	39	-	260	0	02	60	0,0260	€ 0,54	€ 0,34
SAN SEVERO	LA MARCHESA	115	115	-	88	0	00	88	0,0088	€ 0,18	€ 0,11
SAN SEVERO	LA MARCHESA	115	117	-	766	0	07	66	0,0766	€ -	€ -
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	109	310	-	4840	0	48	40	0,4840	€ 20,00	€ 12,50
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	3	-	7734	0	77	34	0,7734	€ 43,94	€ 23,97
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	82	-	2552	0	25	52	0,2552	€ 14,50	€ 7,91
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	93	-	1031	0	10	31	0,1031	€ 5,86	€ 3,19
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	99	-	1317	0	13	17	0,1317	€ 7,48	€ 4,08
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	112	-	706	0	07	06	0,0706	€ 4,01	€ 2,19
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	113	-	200	0	02	00	0,0200	€ 1,14	€ 0,22
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	115	-	1215	0	12	15	0,1215	€ 2,51	€ 1,57
SAN SEVERO	MASSERIA REGINA	125	137	-	2480	0	24	80	0,2480	€ 14,09	€ 7,68
SAN SEVERO	MEZZANONE	118	59	-	10620	1	06	20	1,0620	€ 60,34	€ 32,86
SAN SEVERO	MEZZANONE	119	62	-	2080	0	20	80	0,2080	€ 11,82	€ 6,45
SAN SEVERO	MEZZANONE	120	25	-	800	0	08	00	0,0800	€ 4,54	€ 2,48
SAN SEVERO	MEZZANONE	120	26	-	130	0	01	30	0,0130	€ 0,74	€ 0,40
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	124	144	-	1844	0	18	44	0,1844	€ 13,33	€ 6,19
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	124	147	-	2790	0	27	90	0,2790	€ 20,17	€ 9,37
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	56	-	2673	0	26	73	0,2673	€ 15,19	€ 8,21
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	65	-	1440	0	14	40	0,1440	€ 8,18	€ 4,46
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	81	-	506	0	05	06	0,0506	€ 2,87	€ 1,57
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	83	-	644	0	06	44	0,0644	€ 4,06	€ 2,50
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	86	-	640	0	06	40	0,0640	€ 3,64	€ 1,98
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	89	-	344	0	03	44	0,0344	€ 1,95	€ 1,07
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	93	-	1052	0	10	52	0,1052	€ 5,98	€ 3,26
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	112	-	2711	0	27	11	0,2711	€ 19,60	€ 9,10
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	127	-	822	0	08	22	0,0822	€ 4,67	€ 2,55
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	134	-	800	0	08	00	0,0800	€ 1,65	€ 1,03
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	158	-	480	0	04	80	0,0480	€ 2,73	€ 1,19

SEVERO												
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	183	-	438	0	04	38	0,0438	€ 2,49	€ 1,36	
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	211	-	30	0	00	30	0,0030	€ 0,17	€ 0,09	
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	217	-	8380	0	83	80	0,8380	€ 47,61	€ 25,97	
SAN SEVERO	MOTTA DEL LUPO	126	398	-	20	0	00	20	0,0020	€ 0,11	€ 0,06	
SAN SEVERO	PEDINCONI	12	318	-	3390	0	33	90	0,3390	€ 19,26	€ 10,50	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	165	-	4570	0	45	70	0,4570	€ 25,96	€ 14,16	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	168	-	40	0	00	40	0,0040	€ 0,23	€ 0,12	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	169	-	810	0	08	10	0,0810	€ 4,60	€ 2,51	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	215	-	1270	0	12	70	0,1270	€ 2,62	€ 1,64	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	217	-	224	0	02	24	0,0224	€ 1,27	€ 0,69	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	218	-	306	0	03	06	0,0306	€ 0,63	€ 0,40	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	220	-	16	0	00	16	0,0016	€ 0,09	€ 0,05	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	221	-	648	0	06	48	0,0648	€ -	€ -	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	224	-	100	0	01	00	0,0100	€ 0,21	€ 0,13	
SAN SEVERO	RADIOSA	46	225	-	336	0	03	36	0,0336	€ 0,69	€ 0,43	
SAN SEVERO	RISECATA	47	263	-	2682	0	26	82	0,2682	€ 11,08	€ 6,93	
SAN SEVERO	RISECATA	47	275	-	2350	0	23	50	0,2350	€ 9,71	€ 6,07	
SAN SEVERO	RISECATA	47	284	-	3968	0	39	68	0,3968	€ 22,54	€ 12,30	
SAN SEVERO	S.ANTONIO DA CAPO	1	10	-	5620	0	56	20	0,5620	€ 23,22	€ 14,51	
SAN SEVERO	S.ANTONIO DA CAPO	1	195	-	1600	0	16	00	0,1600	€ 3,31	€ 2,07	
SAN SEVERO	S.ANTONIO DA CAPO	1	204	-	1203	0	12	03	0,1203	€ 4,97	€ 3,11	
SAN SEVERO	S.ANTONIO DA CAPO	1	205	-	4728	0	47	28	0,4728	€ 19,53	€ 12,21	
SAN SEVERO	SABATELLA	128	72	-	6288	0	62	88	0,6288	€ 35,72	€ 19,48	
SAN SEVERO	SABATELLA	128	81	-	6575	0	65	75	0,6575	€ 37,35	€ 20,37	
SAN SEVERO	SABATELLA	128	118	-	90	0	00	90	0,0090	€ 0,51	€ 0,28	
SAN SEVERO	SABATELLA	128	119	-	55	0	00	55	0,0055	€ 0,31	€ 0,17	
SAN SEVERO	SABATELLA	128	206	-	138	0	01	38	0,0138	€ 0,78	€ 0,43	
SAN SEVERO	SABATELLA	128	207	-	720	0	07	20	0,0720	€ 4,09	€ 2,23	
SAN SEVERO	SIGARAIA	137	27	-	650	0	06	50	0,0650	€ 3,69	€ 2,01	
SAN SEVERO	SIGARAIA	139	26	-	4014	0	40	14	0,4014	€ 29,02	€ 13,47	
SAN SEVERO	T. ANTONACCI	143	9	-	16023	1	60	23	1,6023	€ 110,58	€ 51,59	
SAN SEVERO	T. ANTONACCI	144	17	-	7990	0	79	90	0,7990	€ 55,29	€ 25,99	

SAN SEVERO	T. ANTONACCI	144	22	-	679	0	06	79	0,0679	€ 3,86	€ 2,10
SAN SEVERO	T. ANTONACCI	144	34	-	6320	0	63	20	0,6320	€ 35,90	€ 19,58
SAN SEVERO	T. ANTONACCI	144	144	-	486	0	04	86	0,0486	€ 2,76	€ 1,51
SAN SEVERO	T. ANTONACCI	144	148	-	238	0	02	38	0,0238	€ 1,84	€ 1,35
SAN SEVERO	TORRE	104	18	-	310	0	03	10	0,0310	€ 1,28	€ 0,80
SAN SEVERO	TORRE	104	24	-	3520	0	35	20	0,3520	€ 20,00	€ 10,91
SAN SEVERO	TORRE	104	94	-	90	0	00	90	0,0090	€ 0,37	€ 0,23
SAN SEVERO	TORRE	104	204	-	600	0	06	00	0,0600	€ 2,48	€ 1,55
SAN SEVERO	TORRE	104	207	-	630	0	06	30	0,0630	€ 1,30	€ 0,81
SAN SEVERO	TORRE	104	209	-	1240	0	12	40	0,1240	€ 8,93	€ 6,47
SAN SEVERO	TORRETTA PERAZZA	123	64	-	1033	0	10	33	0,1033	€ 5,87	€ 3,20
SAN SEVERO	TORRETTA PERAZZA	123	69	-	2400	0	24	00	0,2400	€ 17,35	€ 8,06
SAN SEVERO	TORRETTA PERAZZA	123	73	-	2218	0	22	18	0,2218	€ 16,04	€ 7,45
SAN SEVERO	TORRETTA PERAZZA	123	117	-	230	0	02	30	0,0230	€ -	€ -
SAN SEVERO	VULGANELLO	147	10	-	1333	0	13	33	0,1333	€ 7,57	€ 4,13
SAN SEVERO	VULGANELLO	147	12	-	4579	0	45	79	0,4579	€ 26,01	€ 14,19
SAN SEVERO	VULGANELLO	147	13	-	796	0	07	96	0,0796	€ 4,52	€ 2,47
SAN SEVERO	VULGANELLO	147	18	-	1082	0	10	82	0,1082	€ 6,15	€ 3,36
SAN SEVERO	VULGANELLO	147	21	-	741	0	07	41	0,0741	€ 1,53	€ 0,96
SAN SEVERO	VULGANELLO	147	22	-	1221	0	12	21	0,1221	€ 2,52	€ 1,58
TOTALE mq/ha					490110	49	01	10			

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr. Ennio Mario COLOGNO)

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DI N° 6
FACCIAE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Costanza MOREO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1065

“Transazione MUCAFER-InnovaPuglia”. Adempimenti ai sensi della L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n. 812/2014.

Il Presidente della Giunta, dott. Miche Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente le Società controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società in house a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti *ratione materiae*.

Nelle su richiamate Linee di Indirizzo, all’art. 3, comma 2, sono state qualificate le cd. “operazioni rilevanti”, ritenendo tali quelle operazioni *“che determinano un impatto significativo sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”*. Allo stesso art. 3, comma 3, sono state specificate le operazioni rilevanti, tra le quali, alla lettera f), si collocano quelle *“che comportino una spesa superiore al 25% del patrimonio netto della Società”*.

Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae*, identificata per Innovapuglia, nell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.

Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni di controllo sulla Società Innovapuglia S.p.A. competono ad oggi al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, Istruzione, formazione e lavoro in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.

Tanto premesso, con nota prot. n. 180611009 del 8 giugno 2018 - trasmessa con PEC acquisita agli atti del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro in data 12 giugno 2018 - prot. n. AOO_002 0000982, e inviata contestualmente alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, Innovapuglia S.p.A. ha trasmesso, per l’approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi della DGR n.812/2014, la documentazione relativa alla sottoscrizione della “Transazione MUCAFER-InnovaPuglia”, costituita da;

- Atto di transazione tra InnovaPuglia e RTI MUCAFER (mandataria)/IMES/CO.GE.I. Italia;
- Parere dei legali della Società, avv.ti Melpignano e Trisorio Liuzzi, del 18 maggio 2018;
- Verbale incontro Consiglio di Amministrazione-legali di InnovaPuglia del 15 settembre 2017;
- Autorizzazione del MISE alla sottoscrizione dell’Atto di Transazione da parte di RTI MUCAFER/IMES/CO.GE.I.

Il contenzioso con la COOP. MUCAFER S.C.P.A. {di seguito Mucafer} si è instaurato in origine tra la stessa società cooperativa e la Tecnopolis CSATA seri (di seguito Tecnopolis), successivamente fusasi con la Finpuglia S.p.A. e confluiti in InnovaPuglia S.p.A.. Il contenzioso trae origine da ritardati pagamenti da parte di Tecnopolis alla Mucafer in relazione all’avanzamento dei lavori di costruzione di palazzine nel comprensorio del Parco

Scientifico Tecnopolis, affidati a seguito di gara pubblica alla stessa Mucafer (quale impresa mandataria dell'ATI con le imprese IMES e CO.GE.I.) con contratto sottoscritto il 30 marzo 1990.

Come si legge nel Verbale di riunione sullo stato del contenzioso con la Mucafer, tenutosi con il CdA di InnovaPuglia alla presenza degli avvocati difensori Melpignano e Trisorio Liuzzi, i lavori rientravano nell'ambito del "Programma Tecnopolis", affidato al Consorzio dall'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, con Convenzione dell'11/5/1989. I ritardi registrati nei pagamenti sono stati conseguenza dei ritardi dei trasferimenti dei fondi ministeriali dall'Agenzia a Tecnopolis.

Il contenzioso attivato dalla Mucafer si è sviluppato in tutte le sue fasi di giudizio, dall'arbitrato fino al ricorso in Cassazione e al conseguente rinvio in Corte d'Appello, con esito favorevole a Tecnopolis/InnovaPuglia sino all'approdo in Cassazione. Il giudizio Mucafer, riassunto dinanzi alla Corte d'Appello di Bari a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, è stato deciso con sentenza n.171/2013 del 18/10/2013. La sentenza ha condannato InnovaPuglia al pagamento in favore della Coop. Mucafer di somme per il ritardato pagamento. Il Giudizio in Corte d'Appello è giunto al deposito delle conclusioni, avvenuto il 4 settembre 2017. Già in data 15 settembre 2017, nel corso della riunione con il CdA sopra citata, i difensori della società InnovaPuglia confermano di stimare come probabile la soccombenza in giudizio, suggerendo il ragionevole percorso di un accordo transattivo, prima che si arrivi a sentenza e in considerazione dei diversi esiti delle perizie per il calcolo degli interessi maturati per il ritardato pagamento, oltre che per la somma corrispondente al credito maturato da InnovaPuglia per effetto della domanda riconvenzionale accolta e passata in giudicato. In relazione a quest'ultimo credito, gli avvocati difensori ne evidenziano la pratica inesigibilità.

Gli stessi avvocati Melpignano e Trisorio Liuzzi, in una loro recente nota del 18 maggio 2018, indirizzata a InnovaPuglia, confermano *"che la definizione transattiva della controversia con la Coop. Mucafer s.p.a., già da Voi deliberata, è certamente opportuna oltre che vantaggiosa, dal momento che in caso di pronuncia giudiziale la soccombenza sarebbe certa (infatti la Corte di appello decide in sede di rinvio dovendo applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione, principio di diritto non favorevole a InnovaPuglia) e la condanna sarebbe ad una somma maggiore."*

La transazione in oggetto è considerata operazione rilevante, ai sensi della citata DGR in quanto la spesa pari ad euro 1.400.000, eccede il 25% del patrimonio netto aziendale, pari al 31/12/2017 ad euro 2.567.652.

Tutto ciò premesso:

- esaminata la documentazione inviata e preso atto che il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia ha condiviso il parere dei legali della Società, che ritengono opportuna oltre che vantaggiosa la definizione transattiva della controversia in oggetto, prevedendo il pagamento in favore dell'ATI della somma omnicomprensiva di euro 1.400.000;
- preso atto che l'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, interessato alla questione per un ulteriore parere, ha comunicato che "dalla disamina degli atti trasmessi emerge che il Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia ha congruamente valutato la convenienza dello stipulando accordo sulla base del conforme parere favorevole reso dai legali officiati dalla società (avv.ti Melpignano e Trisorio Liuzzi), il sottoscritto avvocato, per quanto possa occorrere ai fini deliberativi, esprime parere favorevole";
- considerato che la InnovaPuglia S.p.A., iscrive nel bilancio al 31 dicembre 2017 un fondo rischi ed oneri per una somma corrispondente all'importo oggetto della transazione pari a complessivi euro 1.400.000 e che pertanto la transazione medesima non produrrà effetti né sul conto economico né sul Patrimonio netto della Società per l'esercizio 2018;

non si ravvisano motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Giunta di approvazione dell'operazione rilevante di che trattasi.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in base all'art.4, comma 4, lettera g) della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- approvare, ai sensi dell'art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812/2014, la sottoscrizione da parte della InnovaPuglia S.p.A. dell'atto di Transazione con l'ATI Mucafer-IMES-CO.GE.L, i cui contenuti descritti in narrativa si intendono qui integralmente riportati;
- dare atto che al Consiglio di Amministrazione di InnovaPuglia SpA, nel rispetto delle limitazioni derivanti dall'esercizio del controllo analogo, compete la verifica della sussistenza della copertura finanziaria nonché l'adozione di tutti gli atti di gestione connessi e consequenziali alla sottoscrizione della Transazione in argomento;
- di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro la notifica della presente deliberazione alla Società in-house Innovapuglia S.p.A.;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1071

Approvazione dell'Atto d'intesa per i siti UNESCO della Regione Puglia e Matera del 14 giugno 2018 stipulato tra la Regione Puglia, il Comune di Matera, il Comune di Alberobello, il Comune di Andria, il Comune di Monte Sant'Angelo, il Parco Nazionale del Gargano, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Polo Museale della Puglia.

Assente l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Dott. Antonio Lombardo, dal dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, Avv. Silvia Pellegrini, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio Dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il V.P..

PREMESSO:

Che con DGR n. 693 del 24 aprile 2018 la Regione Puglia ha approvato una misura complessa ed articolata che impiega ben 2,5 milioni di euro, tra fondi del bilancio ordinario e del FESR 2014-2020. Si tratta di interventi differenziati, che spaziano dagli sviluppi dell'azione del bilancio 2017 (LR 40/2016) *"La Murgia abbraccia Matera"*, per la realizzazione di progetti innovativi all'interno del Piano del Parco, alla sperimentazione di un piano di gestione integrato dei siti Unesco della Puglia, alla ideazione ed attuazione di modelli e strategie da sviluppare lungo le tratte ferroviarie dismesse della Puglia;

Che nell'ambito dell'anzidetta DGR, come parte integrante del protocollo, vi è anche la scheda A2 con la finalità di promuovere e finanziare un PIANO DI GESTIONE INTEGRATO DEI SITI UNESCO DELLA PUGLIA... verso Matera 2019 al fine di dare corso agli indirizzi di messa in valore della fruibilità dei siti UNESCO con itinerari e servizi integrati in cooperazione con il Polo Museale della Puglia MIBACT;

Che con Legge del 20 febbraio 2006, n. 77 (GU n. 58 del 10 marzo 2006) sono state emanate misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, posti sotto la tutela dell' UNESCO cui si è data attuazione con Circolare del Segretario Generale del MIBACT del 30 maggio 2007;

Che la predetta Circolare presuppone che i soggetti responsabili della gestione di ogni sito UNESCO individuino, con atto d'intesa formalmente sottoscritto, il soggetto referente che ha funzioni di coordinamento.

CONSIDERATO:

Che in data 26 aprile scorso è stato emanato l'avviso per la presentazione delle proposte di intervento relative ai fondi della Legge 77/2006 per il 2018 con scadenza fissata al 26 giugno p.v.;

Che è interesse del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nella sua qualità di Ente di Area Vasta nonché soggetto attuatore di alcune delle misure della summenzionata DGR n. 693/2018, presentare un progetto che coinvolga i seguenti siti UNESCO: Castel del Monte (Comune di Andria e Polo Museale della Puglia), Alberobello (Comune di Alberobello), Santuario di Monte Sant'Angelo nell'ambito dei percorsi Longobardorum (Comune di Monte Sant'Angelo), le Faggete della Foresta Umbra (Parco Nazionale del Gargano), candidandosi inoltre all'estensione del sito UNESCO di Castel del Monte attualmente all'interno del Parco;

Che al fine della presentazione del progetto il Parco Nazionale dell'Alta Murgia si impegna ad assicurare il cofinanziamento necessario alla presentazione del progetto, nonché a garantire la coerenza ed il parallelismo con le misure previste dalla DGR summenzionata;

Che all'esito di un incontro preliminare tenutosi in data 12 giugno u.s., giusta convocazione del Direttore del Polo Museale della Puglia, è stato delineato un Atto di intesa che ha ottenuto l'assenso da parte di tutti i firmatari nella successiva riunione del 14 giugno;

Che gli enti aderenti alla bozza d'intesa hanno condiviso e definito i principi e le strategie al fine di realizzare una collaborazione volta all'attuazione di una innovativa cultura di gestione del patrimonio dell'umanità richiesta e valutata dall'UNESCO.

RILEVATO:

Che in coerenza con le norme regionali e con le azioni del Piano strategico del Turismo e con il Piano strategico

della Cultura, si intende formalizzare mediante sottoscrizione digitale l'Atto d'intesa, già approvato in via provvisoria parte integrante della seguente Deliberazione nella sua versione definitiva, rispondendo così all'obiettivo precipuo di potenziare e diversificare l'offerta e le modalità di fruizione del patrimonio culturale pugliese, al fine di valorizzare le identità comuni ai territori della Puglia e della Lucania, favorendo la coesione ed il senso di comunità nell'ottica di una promozione culturale di più ampio respiro.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d), della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- Di **prendere atto e di approvare** quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di **approvare** l'Atto d'intesa per i siti UNESCO della Regione Puglia e Matera tra la Regione Puglia, il Comune di Matera, il Comune di Alberobello, il Comune di Andria, il Comune di Monte Sant'Angelo, il Parco Nazionale del Gargano, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Polo Museale della Puglia, già condiviso nella forma di schema il 14 giugno 2018, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di **delegare alla sottoscrizione in forma digitale** dell'Atto d'intesa all'Assessore all'Industria turistica e culturale Avv. Loredana Capone;
- di **pubblicare** il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- di **inviare** il presente provvedimento al Comune di Matera, al Comune di Alberobello, al Comune di Andria, al Comune di Monte Sant'Angelo, al Parco Nazionale del Gargano, al Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Polo Museale della Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Atto d'intesa
per i siti UNESCO
della REGIONE PUGLIA e MATERA

in attuazione dell' art. 2, comma 1 della Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali "*Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77*".

tra
REGIONE PUGLIA
Assessorato Industria turistica e culturale,
Gestione e valorizzazione dei beni culturali
e
Comune di MATERA
e
Comune di ALBEROBELLO
e
Comune di ANDRIA
e
Comune di MONTE SANT'ANGELO
e
Parco Nazionale del Gargano
e
Parco Nazionale dell'Alta Murgia
e
POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

In attuazione di:

Legge del 20 febbraio 2006, n. 77 "*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell' UNESCO"*

VISTO che con legge del 20 febbraio 2006, n. 77 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006 sono state emanate "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell' UNESCO";

VISTO che la legge all' Art. 3. prevede: " 1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione. 2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette. 3. **Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti** alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice».

VISTO che con Circolare del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 30 maggio 2007 si è data attuazione alla suddetta legge stabilendo "*«Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n° 77 recante "misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO»*".

VISTO che l'art. 1 comma 2 della Circolare si stabilisce: "La gestione dei siti UNESCO fa capo ad un **insieme di soggetti istituzionalmente o giuridicamente competenti. I soggetti responsabili della gestione**, in maniera autonoma o in maniere coordinata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il Ministero, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici istituzionalmente competenti a livello territoriale, gli enti ecclesiastici. Sono inoltre *soggetti responsabili della gestione* specifiche strutture di gestione di carattere pubblico oppure soggetti aventi personalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente soggetti pubblici. Tali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del *sito UNESCO*, oppure possono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti istituzionalmente competenti le attività di coordinamento della gestione".

VISTO che all'art. 2 comma 1 della stessa circolare si stabilisce: "I diversi *soggetti responsabili della gestione* di ogni sito UNESCO individuano, **con atto d'intesa formalmente sottoscritto**, il "*soggetto referente*" cui spetta l'incarico a termine, rinnovabile, di svolgere funzioni di coordinamento tra tutti i *soggetti responsabili*, svolgendo attività di segreteria e di monitoraggio del piano di gestione. Il "*soggetto referente*" viene scelto tra i soggetti responsabili della gestione elencati nell'art. 1, comma 2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, svolge le funzioni di referente ai fini della presentazione della domanda di

finanziamento il legale rappresentante dell'associazione o il "coordinatore" del raggruppamento temporaneo dei *siti UNESCO*.

CONSIDERATO che i siti UNESCO della Regione Puglia e il sito di MATERA risultano contigui e interessati da un unico provvedimento della stessa Regione Puglia che con delibera regionale n. 693 del 24 aprile 2018 ha avviato un ambizioso programma di "Interventi per la valorizzazione della murgia e della gravina che abbracciano Matera, capitale della cultura ai sensi delle -L.R. 40/2016 (art. 20-21), L.R. 67/2017(artt. 42 e 78), L.R. 68/2017", che prevede apposito impegno di spesa per la redazione di un unico ed innovativo PIANO DI GESTIONE INTEGRATO dei SITI UNESCO;

CONSIDERATO che i soggetti pubblici istituzionalmente competenti risultano: Il Polo Museale della Puglia per Castel del Monte, il Comune di Matera per Matera, il Comune di Alberobello per Alberobello, il Comune di Monte Sant'Angelo per il Santuario di Monte Sant'Angelo - nell'ambito dei percorsi Longobardorum; , Il Parco del Gargano per le Faggete della Foresta Umbra, mentre il Parco dell'Alta Murgia si candida all'estensione del sito UNESCO di Castel del Monte attualmente all'interno del Parco.

CONSIDERATO che il Parco Nazionale dell'Alta intende sostenere il cofinanziamento necessario a garantire l'accesso ai fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n° 77 recante "*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale'*";

ciò visto e considerato

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Direttore Generale del POLO MUSEALE DELLA PUGLIA, in attuazione dell'art. 2 comma 1 della Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30 maggio 2007;

l'Assessore all'Industria turistica e culturale, della Regione Puglia;

Il Sindaco del Comune di Matera, il Sindaco del Comune di Alberobello, il Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo, il Vice Presidente del Parco del Gargano il Vice Presidente Parco dell'Alta Murgia ;

convengono:

1. ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 comma 2 della Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 30 maggio 2007 sono **soggetti responsabili dei siti** rispettivamente:

- il Polo Museale della Puglia per Castel del Monte

- il Comune di Matera per Matera,
- il Comune di Alberobello per Alberobello,
- il Comune di Monte Sant'Angelo per il Santuario di Monte Sant'Angelo - nell'ambito dei percorsi Longobardorum; ,
- il Parco del Gargano per le Faggete della Foresta Umbra,
- il Parco dell'Alta Murgia si candida all'estensione del sito UNESCO di Castel del Monte attualmente all'interno del Parco.

2. Per le competenze, le funzione e il ruolo all'interno del MIBACT alla luce della D.M. 23/12/2014, Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2015, n. 57, hanno ritenuto individuare nella Polo Museale della Puglia il **“soggetto referente”** cui spetta l'incarico rinnovabile di svolgere funzioni di coordinamento tra tutti i *soggetti responsabili*, esercitando attività di segreteria e di monitoraggio del piano di gestione;

3. Per le competenze, la gestione e le attività, individuare i **“soggetti beneficiari”** delle azioni e proposte programmate rispettivamente, il Comune di Matera per Matera, il Comune di Alberobello per Alberobello, il Comune di Monte Sant'Angelo per il Santuario di Monte Sant'Angelo - nell'ambito dei percorsi Longobardorum; il Parco del Gargano per le Faggete della Foresta Umbra, il Parco dell'Alta Murgia per la candidatura dell'estensione del sito UNESCO di Castel del Monte attualmente all'interno del Parco.

4. Per le competenze, ruoli, funzioni e attività individuare la Regione Puglia - Assessorato Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali quale **soggetto di indirizzo e vigilanza** delle azioni e proposte programmate;

5. Di individuare presso il POLO MUSEALE DELLA PUGLIA apposito **Comitato Istituzionale** costituito da:

- Assessore Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia o suo delegato
- Sindaco del Comune di MATERA o suo delegato
- Sindaco del Comune di ALBEROBELLO o suo delegato
- Sindaco del Comune di MONTE SANT'ANGELO o suo delegato
- Sindaco del Comune di ANDRIA o suo delegato
- V.Presidente dell'Ente Parco del Gargano o suo delegato
- V.Presidente dell'Ente Parco dell'Alta Murgia o suo delegato

con il compito di **attuazione** del presente accordo. Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale del Polo Museale o suo delegato. Il Comitato, nella riunione successiva alla stipula del presente Atto, predispone il piano di lavoro con previsione di interventi urgenti ed indilazionabili sui siti interessati proposti dai componenti del Comitato ed il proprio regolamento che invia all'approvazione delle Autorità firmatarie dell'Accordo. Il Comitato, con il consenso di tutte le Amministrazioni firmatarie e secondo le modalità previste dal suddetto regolamento, potrà essere integrato con